



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/08/2005

ADDI' 04/08/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACETTI	Rentino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Pablo	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: Ciani-Michelangeli-Nieri-Pompili-Ranucci-Rodano

DELIBERAZIONE 723

Oggetto: Legge Regionale 6 dicembre 2001, n. 31: " Tutela e valorizzazione dei locali storici. "Criteri per l'individuazione dei locali storici.



723 - 4 AGO, 2005 *lu*



OGGETTO: Legge Regionale 6 dicembre 2001, n. 31: "Tutela e valorizzazione dei locali storici."

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Spettacolo e Sport;

VISTA la L.R. n. 31 del 6.12.2001 concernente "Tutela e valorizzazione dei locali storici";

CONSIDERATO che la L. R. 31/2001 prevede all'art. 2, 2° co., che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura, d'intesa con il Soprintendente regionale ai beni culturali (ora Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio) e con la Sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma, adotti la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali storici;

VISTO il Documento d'Intesa, allegato alla presente deliberazione, firmato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, dal Sovrintendente ai beni culturali del Comune di Roma e dal Direttore del Dipartimento Sociale, in data 25.11.2004 che fissa i requisiti minimi per l'individuazione dei locali storici e i criteri per la valutazione delle istanze di finanziamento e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;

TENUTO CONTO che l'art. 5 della L.R. 31/2001 prevede che siano stabiliti gli indirizzi e i limiti per la concessione dei finanziamenti;

CONSIDERATO che con sentenza n. 94/2003 la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera L.R. 31/2001, e non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 1° co, 7 e 9 della L.R. 31/2001 sollevata in riferimento agli artt. 81, 117 2° co., lett. g) l) s), e comma 3, 118 Cost. dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso depositato il 6/3/2002 ed iscritto al registro ricorsi n. 17/2002;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dei criteri inseriti nel citato Documento d'Intesa, che forma parte integrante del presente atto;

RITENUTO opportuno provvedere alla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento;

all'unanimità



DELIBERA

DELIBERA

- 1) di adottare i requisiti e i criteri per l'individuazione dei locali storici così come definiti nel Documento d'Intesa.
Requisiti minimi degli esercizi commerciali e artigianali che saranno tenuti preliminarmente in considerazione:
 - a) l'attività svolta è di interesse storico, artistico e culturale in genere, anche con riferimento agli antichi mestieri e alle attività artigianali e commerciali legati alla tradizione locale;
 - b) gli arredi, le stigliature, gli utensili delle lavorazioni, le decorazioni e quanto altro conservato costituiscono un insieme legato alle attività svolte nel locale medesimo;
 - c) l'attività è stata svolta senza soluzione di continuità da almeno cinquanta anni nella stessa sede.Ulteriori criteri ai sensi dell'art. 5, 1° co., lett. b), L.R. 31/2001, con i relativi punteggi massimi per articolare la graduatoria regionale secondo un ordine di priorità:
 - 1.a - la medesima attività sia svolta senza soluzione di continuità nello stesso locale

723 - 4 AGO, 2005 *leg*



- da oltre 50 anni
- 2) il locale risulti ubicato all'interno del centro storico, ovvero all'interno di aree storicamente consolidate e/o all'interno di un edificio di interesse storico-architettonico e/o vincolato ai sensi del D. Legisl. 409/1999
 - 3.a - il locale sia caratterizzato da opere d'autore legate all'attività fino a un massimo di punti 20;
 - 4.a - l'attività svolta sia particolarmente legata alla tradizione della città e al territorio circostante punti 5;
fino a un massimo di punti 15;
fino a un massimo di punti 10;
 - 1.b - nel locale siano presenti finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.)
 - 2.b - nel locale siano presenti strumenti ed attrezzature di particolare valore culturale, visibili al pubblico fino a un massimo di punti 15;
 - 3.b - nel locale siano presenti arredi, strumenti, stigliature e quanto altro conservato e originale legato all'attività svolta fino a un massimo di punti 5;
fino a un massimo di punti 15;
 - 1.c - per ogni anno di attività oltre i 50 anni, anche non nello stesso locale, oltre agli anni presi in considerazione al punto 1.a fino a un massimo di punti 10;
 - 2.c - il locale figuri citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o che sia legato alla toponomastica locale fino a un massimo di punti 5;

2) di individuare nell'Area Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale la struttura che provvederà al censimento dei locali e alla predisposizione degli atti finalizzati all'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici.

A tal fine, per effetto dell'art. 2, 4° co., L.R. 31/2001, entro novanta giorni dalla adozione della presente Delibera di Giunta regionale, i comuni individuano, sulla base dei criteri di cui al punto 1), lett. a-c, i locali storici presenti nel proprio territorio e ne inviano l'elenco alla Regione; la Regione, tenuto conto degli elenchi pervenuti, ai sensi dell'art. 2, 5° co., L.R. 31/2001, provvede al censimento dei locali storici sulla base della scheda e della metodologia approvate con D.D. 261 del 7.03.2002 e all'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici, con atto della Giunta regionale, da pubblicarsi sul BURL.

Tale elenco avrà durata triennale.

I comuni, dopo la pubblicazione dell'elenco regionale dei locali storici, saranno tenuti a dare tempestiva segnalazione alla Regione di qualunque variazione intervenga sui locali individuati, quali ad esempio cambi di destinazione d'uso o chiusura;

3) di stabilire i seguenti indirizzi e limiti per la concessione dei finanziamenti:

a) i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui all'art. 4 L.R. 31/2001 - i proprietari o i gestori dei locali storici - devono presentare le istanze di finanziamento, di cui il fac simile verrà approvato nella Delibera di Giunta regionale contenente l'elenco regionale dei locali storici, contestualmente alla Regione ed al Comune competente per territorio, entro i termini stabiliti dall'art. 93 L.R. 6/1999 e successive modifiche, come previsto dall'art. 6, 1° co., L.R. 31/2001; i Comuni invieranno alla Regione l'elenco delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento (art. 6, 2° co., L.R. 31/2001) indicando eventuali contributi assunti dal Comune stesso a proprio carico, entro il 31 ottobre di ogni anno.

In sede di prima applicazione della L.R. 31/2001 le istanze di finanziamento dovranno essere presentate dai soggetti di cui all'art. 4 L.R. 31/2001 ai Comuni di appartenenza entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della Delibera di Giunta Regionale contenente l'elenco regionale dei locali storici (art. 8, 1° co., lett. a, L.R. 31/2001).



723 - 4 AGO. 2005 *leg*



I Comuni invieranno alla Regione Lazio l'elenco delle istanze ritenute ammissibili entro i novanta giorni successivi (art. 8, 1° co., lett. b, L.R. 31/2001); ^{DA NOMINARE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA} le istanze di finanziamento pervenute saranno valutate da apposita commissione che predisporrà la graduatoria regionale delle istanze ammissibili, sulla base dei criteri e dei relativi punteggi di cui ai punti 1-4a, 1-3b, 1-2c della presente delibera, secondo un criterio di priorità. Tale commissione sarà composta da n. 5 membri, di cui un esperto designato dall'Assessore alla Cultura con funzioni di presidente, un funzionario dell'Area *Valorizzazione del Territorio e del Patrimonio Culturale*, un delegato della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, un funzionario regionale nominato dall'Assessore alle Attività Produttive, un rappresentante designato dalle Organizzazioni più rappresentative del settore;

- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento saranno definiti sulla base del numero complessivo delle istanze ritenute ammissibili e ripartiti in base alla dotazione finanziaria di ogni annualità, in percentuale non superiore al 70% delle spese di cui all'art. 3, 1° co., lett. a), e al 50% delle spese di cui all'art. 3, 1° co., lett. b), L.R. 31/2001, secondo le modalità di erogazione dei contributi stessi che saranno indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale concernente l'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici. Non saranno prese in considerazione le istanze per le quali, oltre alle agevolazioni comunali, si siano cumulare altre agevolazioni pubbliche;
- d) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate saranno indicate nella successiva Deliberazione della Giunta Regionale, concernente l'istituzione dell'elenco regionale dei locali storici, ai sensi dell'art. 5, 1° co., lett. e), L.R. 31/2001;

4) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio Cuzzupi

8 AGO. 2005





DOCUMENTO D'INTESA PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER
L'INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI STORICI (L.R. 31/2001)

D'intesa con il Direttore regionale ai beni culturali e paesaggistici del Lazio e la Sovrintendenza ai beni culturali del Comune di Roma, sono stati individuati i seguenti criteri da adottare per raccogliere i dati e le informazioni relativi ai locali storici.

Saranno tenuti in considerazione preliminarmente gli esercizi commerciali e artigianali aventi tutti i seguenti requisiti minimi di ammissione come previsto dall'art. 2, comma 2 della L.R. in argomento:

- a) L'attività svolta è di interesse storico, artistico e culturale in genere, anche con riferimento agli antichi mestieri e alle attività artigianali e commerciali legate alla tradizione locale;
- b) Gli arredi, le stigliature, gli utensili delle lavorazioni, le decorazioni e quanto altro conservato costituiscono un insieme legato alle attività svolte nel locale medesimo;
- c) L'attività è stata svolta senza soluzione di continuità da almeno 50 anni nella stessa sede.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b) della legge citata, sono stati individuati ulteriori criteri a cui sono stati assegnati dei punteggi per articolare la graduatoria:

- 1.a la medesima attività sia svolta senza soluzione di continuità *nello stesso locale* da oltre 50 anni
fino a un massimo di punti 20;
- 2.a il locale risulti ubicato all'interno del centro storico, ovvero, all'interno di aree storicamente consolidate e/o all'interno di un edificio di interesse storico - architettonico e/o vincolato in base al Decreto Legislativo 490/99
punti 5;
- 3.a il locale sia caratterizzato da opere d'autore legate all'attività
fino a un massimo di punti 15;
- 4.a l'attività svolta sia particolarmente legata alla tradizione della città e al territorio circostante
fino a un massimo di punti 10;
- 1.b nel locale siano presenti finiture, proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, ecc.)
fino a un massimo di punti 15;
- 2.b nel locale siano presenti strumenti ed attrezzature di particolare valore culturale, visibili al pubblico
fino a un massimo di 5 punti;
- 3.b nel locale siano presenti arredi, strumenti, stigliature e quanto altro conservato e originale legato all'attività svolta
fino a un massimo di punti 15;
- 1.c per ogni anno di attività oltre i 50 anni *anche non nello stesso locale* oltre agli anni presi in considerazione al punto 1.a
fino a un massimo di punti 10;
- 2.c il locale figurì citato in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo nei rispettivi settori e/o sia legato alla toponomastica locale
fino a un massimo di punti 5;

Tale documento viene redatto per i provvedimenti amministrativi di cui al secondo comma dell'art. 2 e del primo comma dell'art. 5 della L.R. in argomento.

Per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Il Direttore regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Lazio
Ing. Luciano Marchetti

Per il Comune di Roma
Il Sovrintendente ai beni culturali
del Comune di Roma
Prof. Eugenio La Rocca

05.11.04
Per la Regione Lazio
Il Direttore
del Dipartimento sociale
dott. Salvatore Cirignotta

